

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO GLOBAL VIRTUAL FAX

Art.1 - Definizione delle parti.

Il CLIENTE indicato negli "Accordi Commerciali di Fornitura" e qui di seguito con la sua sottoscrizione, con la presente richiede alla società "GLOBALNET ITALIA, via Benedetto Dei 64, 50127 Firenze (di seguito GlobalNet Italia) in qualità di operatore telefonico con licenza nazionale il servizio indicato come Virtual Fax, alle condizioni di seguito indicate. La presente Proposta si intenderà accettata ove non espressamente rifiutata da GlobalNet Italia entro trenta giorni dalla ricezione indipendentemente dall'attivazione del servizio.

Art.2 - Oggetto.

GlobalNet Italia eroga il servizio Virtual Fax, che permette di ricevere fax nella propria casella di posta elettronica. A tal fine viene attribuito ad ogni utente un numero telefonico virtuale personale, di lunghezza massima di 11 cifre (zero iniziale e prefisso inclusi) ed appartenente a numerazioni geografiche di rete fissa italiana. GlobalNet Italia inoltrerà all'indirizzo di posta elettronica indicato dal CLIENTE i fax che i terzi invieranno al numero assegnato. Secondo il piano di numerazione nazionale e l'attuale normativa il cliente sarà responsabile affinché la richiesta dell'assegnazione della numerazione siacorrispondente all'indirizzo di residenza dello stesso.

Art.3 - Modalità della fornitura.

GlobalNet Italia eroga il servizio al CLIENTE attraverso un sistema automatico via rete Internet per l'attivazione e per la modifica di numeri di ricezione fax sul territorio nazionale. GlobalNet Italia si impegna a mantenere lo stesso numero telefonico personale associato al CLIENTE per tutta la durata del contratto, fatti salvi i casi di: a) insorgenza di incompatibilità tecniche o regolamentari con la numerazione assegnata; b) richiesta da parte del CLIENTE; c) in ogni altro caso indipendente dalla volontà di GlobalNet Italia. In tali casi nulla sarà dovuto al CLIENTE per qualsiasi danno causato al CLIENTE o a terzi a causa del cambio di numero. GlobalNet Italia può riassegnare ad altri un numero telefonico assegnato con un contratto cessato per qualsiasi motivo o di cui il cliente abbia chiesto la sostituzione. In tal caso GlobalNet Italia non è in alcun modo responsabile verso il CLIENTE o verso terzi di eventuali danni derivanti dalla ricezione di messaggi indirizzati al cliente precedente da parte del nuovo cliente. NON è consentito al CLIENTE il trasferimento a terzi, totale o parziale, definito "rivendita" dei servizi oggetto del presente accordo.

Art.4 - Condizioni e modalità tecniche.

GlobalNet Italia attiverà i numeri entro 48 ore lavorative, se i numeri sono disponibili sul prefisso prescelto dal CLIENTE. In caso di mancata disponibilità dei numeri il CLIENTE sarà informato e la richiesta di attivazione non andrà a buon fine. In tale evenienza i tempi di attivazione potranno essere fino a 80 giorni lavorativi dalla data della richiesta, salva in ogni caso la facoltà del cliente di indicare un diverso prefisso su cui vi siano numeri disponibili. GlobalNet Italia garantisce la confidenzialità dei messaggi transitati attraverso il sistema di trasmissione dei fax alla casella di posta elettronica; essi non verranno salvati, letti, trascritti o comunicati a terzi salvo i casi di mandato di intercettazione, o anche semplice richiesta informale, da parte dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Pubblica Sicurezza, o per necessità di interventi tecnici di manutenzione o ammodernamento del servizio (in tal caso le persone in grado di leggere i messaggi sono vincolate a mantenere confidenziale il contenuto).

Art.5 - Manutenzione e assistenza tecnica.

GlobalNet Italia provvede all'assistenza tecnica esclusivamente sulle macchine ed i programmi di propria proprietà, non rientrando nell'onere del presente accordo interventi sulle apparecchiature o i programmi dei clienti o di terzi e non risponderà per i danni causati o inerenti anomalie imputabili ad imperizia del CLIENTE o di terzi. GlobalNet Italia si impegna a non superare i quattro giorni per anno solare di indisponibilità del servizio di ricezione fax; in caso di superamento di tale limite verrà rimborsato, a richiesta dell'utente, il canone relativo ai giorni aggiuntivi di indisponibilità. GlobalNet Italia non è in ogni caso responsabile di eventuali danni derivanti dalla mancata consegna dei messaggi.

Art.6 - Limitazione di Responsabilità.

GlobalNet Italia non è responsabile, salvo i casi di dolo o colpa grave, per eventuali danni derivanti da disservizi, mancate trasmissioni o ricezioni di fax, inefficienze, ritardi o errori di trasmissione o ricezione dei messaggi. GlobalNet Italia non è mai ed in alcun modo responsabile, non avendo controllo sulle apparecchiature coinvolte, per qualsiasi danno possa derivare al CLIENTE o a terzi dalla perdita o dal ritardo della consegna dei messaggi successivamente alla loro trasmissione ad un server SMTP competente per il dominio di posta elettronica del CLIENTE; in particolare, GlobalNet Italia declina ogni responsabilità nel caso la casella di posta elettronica del cliente non abbia capienza necessaria a contenere i messaggi inviati. GlobalNet Italia non è altresì mai ed in alcun modo responsabile, di qualsiasi danno possa derivare al CLIENTE o a terzi dalla perdita o dal ritardo della consegna di messaggi a causa dell'impossibilità di raggiungere tramite rete pubblica per qualsiasi ragione almeno un server SMTP competente per il dominio di posta elettronica del CLIENTE.

Del contenuto dei messaggi è responsabile il mittente degli stessi. Il cliente non potrà in alcun caso utilizzare il servizio per fini illeciti. In tali casi, GlobalNet Italia potrà interrompere immediatamente il servizio, senza che nulla sia dovuto al CLIENTE.

La responsabilità di GlobalNet Italia è in ogni caso limitata a dieci volte l'ammontare del canone annuo pagato dal CLIENTE. Resta salva la facoltà di GlobalNet Italia di agire per vie legali anche per il risarcimento di ogni danno subito.

Art.7 - Diritto di recesso sulle vendite a distanza.

Il cliente potrà recedere dal contratto entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla conclusione dello stesso, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 185/99. In tal caso GlobalNet Italia non fatturerà al CLIENTE il canone annuo anticipato, o emetterà nota di credito qualora la relativa fattura sia già stata emessa. Non potrà essere comunque rimborsato il costo di attivazione.

Art.8 - Durata dell'accordo.

Il presente accordo ha durata annuale e s'intende tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo disdetta 40 giorni lavorativi prima della scadenza dell'accordo con lettera raccomandata A.R.

Art.9 - Corrispettivi economici.

Il CLIENTE è tenuto ad assolvere gli obblighi di pagamento di cui agli Accordi Commerciali di Fornitura ed in caso di tacito rinnovo, a norma dell'art.8, dovrà corrispondere quanto dovuto prima della scadenza. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora previsti

dal D. L.vo 231/02 indipendentemente dalla qualifica di imprenditore o consumatore del CLIENTE, ferma restando la facoltà per GlobalNet Italia di disattivare l'erogazione del servizio trascorsi 15 dalla data di scadenza non rispettata senza avviso o segnalazione alcuna e di rassegnare a terzi il numero trascorsi ulteriori 15 giorni, fermo in ogni caso l'obbligo per il cliente di corrispondere l'intero canone anche a titolo di penale. In tal caso nessuna richiesta risarcitoria potrà essere avanzata dal CLIENTE anche a seguito di perdita dati.

Art.10 - Corrispondenza e comunicazioni.

Qualsiasi comunicazione rivolta a GlobalNet Italia sarà effettuata per iscritto e spedita a mezzo raccomandata A.R. agli indirizzi sopra indicati. Il CLIENTE è tenuto a fornire un indirizzo valido per la corrispondenza ordinaria ed almeno un recapito (telefono o mail) per qualsiasi altra comunicazione urgente, e ad informare GlobalNet Italia di qualsiasi variazione degli stessi, in mancanza il cliente verrà considerato domiciliato presso la sede di GlobalNet Italia. In relazione a condizioni contrattuali, costi dei servizi base e aggiuntivi, condizioni di rinnovo, il CLIENTE dovrà sempre fare riferimento a costi e condizioni indicate sul sito di GlobalNet Italia. GlobalNet Italia potrà avvisare il CLIENTE a mezzo posta elettronica di eventuali variazioni, ma sarà in ogni caso onere del CLIENTE verificare sul sito di GlobalNet Italia le condizioni di vendita e rinnovo. Ogni modificazione del presente accordo dovrà essere specificamente accettata da GlobalNet Italia per iscritto.

Art. 11. Riservatezza e comunicazione dei dati comuni e sensibili di terzi

11.1 GlobalNet Italia, titolare del trattamento dei dati personali forniti dal cliente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto legislativo 196/03, informa il Cliente che i predetti dati personali saranno trattati, con l'ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e telematici idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, al fine esclusivo di fornire il Servizio. Tali dati personali potranno essere comunicati da GlobalNet Italia esclusivamente a: forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge (in specie, in materia fiscale), da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nel quale caso l'art.24 del Decreto legislativo 196/03, non richiede il consenso alla comunicazione; società di recupero dei crediti; consulenti dell'Azienda incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali; fornitori dell'Azienda; società collegate e/o controllate dall'Azienda, nonché società, consorzi e/o altre entità giuridiche nelle quali l'Azienda partecipi in qualità di socio; e non saranno diffusi. Il Cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art.7 del Decreto legislativo 196/03 contattando GlobalNet Italia. Il Cliente potrà ottenere conferma dell'esistenza dei propri dati personali, l'indicazione della logica e della finalità del trattamento, il loro aggiornamento, modifica, rettifica o integrazione, ed esercitare eventuali opposizioni al trattamento.

11.2 Nel caso in cui l'espletamento o funzionamento del Servizio presso il Cliente interessi e/o tratti dati personali o sensibili di terzi, le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente soltanto i dati personali comuni e/o sensibili di terzi ai quali abbiano reso la previa informativa e dai quali abbiano preventivamente acquisito (ove necessario) il consenso dell'interessato, ai sensi degli artt. 23, 25 e 26 del Decreto legislativo 196/03. In particolare, detto consenso dovrà essere informato, espresso, specifico; documentato per iscritto, nel caso di dati comuni; reso in forma scritta a pena di nullità, nel caso di dati sensibili.

11.3 Ciascuna Parte sarà singolarmente responsabile dell'eventuale comunicazione di dati comuni e/o sensibili effettuata senza il preventivo assolvimento degli obblighi di cui al primo comma.

11.4 La Parte destinataria della comunicazione è pertanto liberata da qualsiasi responsabilità e/o pretesa di terzi connessa all'eventuale comunicazione di dati comuni e/o sensibili avvenuta in difformità dalle previsioni di cui alla presente clausola, e al Decreto legislativo 196/03.

Art.12 - Controversie.

Per le controversie relative al presente accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 195/99, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.